

LE SCUOLE FISM E L'ACCESSO AL TERZO SETTORE

Lunedì 30 maggio 2022

Le ragioni alla base della scelta di ingresso nel Terzo settore



Cinque per mille: DPCM del 23 luglio 2020

Con il DPCM del 23 luglio 2020 sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del 5xmille.

In primo luogo, infatti, il suddetto decreto ha previsto la sostituzione della categoria degli «enti del volontariato» con quella degli «enti del terzo settore» coordinando in tal modo la disciplina del beneficio con quella introdotta dal D.lgs. 117/2017 (anche Codice del terzo settore o CTS).

Tale modifica ha difatti ampliato la platea di soggetti potenzialmente beneficiari della ripartizione ricomprendendo tutti gli enti iscritti al RUNTS con la sola esclusione delle Imprese sociali costituite in forma societaria.

Quanto all'efficacia, tali disposizioni hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in funzione del RUNTS (e dunque dall'esercizio 2022) (cfr. art.1, c.2 del DPCM 23 luglio 2020)



Cinque per mille: DPCM del 23 luglio 2020

4

Quanto alle modalità di accreditamento al beneficio per l'anno 2022 da parte degli enti, diverse sono le tempistiche di cui tener conto.

Ai sensi dell' art. 3 del DPCM del 23 luglio 2020, l'accreditamento al beneficio deve avvenire entro il **10 aprile** di ogni anno (termine fissato per l'anno 2022 al giorno successivo essendo il 10/04/2022 Domenica).

Entro il **20 aprile** di ogni anno, le competenti Amministrazioni dovranno provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli iscritti con possibilità per il legale rappresentante di richiedere rettifiche/variazioni entro il successivo **30 aprile**.

Entro il **10 maggio** saranno poi pubblicati gli elenchi definitivi mentre il successivo **31 dicembre** ciascuna Amministrazione pubblicherà sul proprio sito l'elenco degli ammessi e degli esclusi, trasmessi entro la stessa data all'Agenzia delle entrate

Resta valido, poi, il carattere permanente degli elenchi. Una volta accreditato per l'annualità in corso, dunque, l'ente non sarà tenuto a presentare una nuova istanza per beneficiare della ripartizione negli esercizi successivi.



Cinque per mille: i chiarimenti del Ministero

5

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di accreditamento di ODV e APS al beneficio del 5xmille per l'anno 2022.

In particolare, per ODV e APS interessate nel processo di migrazione che risultano già accreditate al 5xmille per gli anni precedenti, non è richiesto alcun ulteriore adempimento (in quanto rimangono operativi i registri permanenti del 5xmille)

Diversa è, invece, la disciplina dettata per ODV e APS non accreditate per gli anni precedenti. Tenendo conto delle tempistiche connesse all'entrata in funzione del RUNTS (operativo «solo» dallo scorso 23 novembre) e al procedimento di migrazione automatica di APS e ODV dai precedenti registri, il DL n. 228/2021 conv. L. 15/2022 (cd. Milleproroghe 2022) ha introdotto delle proroghe al termine ordinario per l'accREDITAMENTO (11 aprile).

Nel dettaglio, APS ed ODV coinvolte nel procedimento di migrazione nel Registro, che non avevano presentato richiesta al cinque mille negli anni precedenti possono presentare apposita istanza entro il 31 ottobre 2022.



Cinque per mille: i chiarimenti del Ministero

6

Diversa è invece la procedura prevista per **gli enti non coinvolti nella procedura di trasmigrazione automatica che abbiano presentato istanza di iscrizione al RUNTS.**

Anche per tali enti, infatti, il termine ordinario di accreditamento è scaduto l'11 aprile scorso.

Il Ministero del lavoro ha però chiarito che anche gli enti che non hanno presentato istanza entro il suddetto termine dell'11 aprile possono beneficiare della ripartizione del beneficio sanando la propria posizione attraverso l'istituto della **remissione in bonis** entro il 30 settembre.

A tal fine l'ente dovrà versare un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115



Cinque per mille: i chiarimenti del Ministero

7

Ai sensi dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con apposito comunicato sul proprio sito, per le **cooperative sociali e alle imprese sociale costituite in forma non societaria** iscritte al RUNTS e non accreditate era stata prevista la possibilità di accreditarsi al 5xmille 2022 accedendo alla piattaforma RUNTS e valorizzando la voce “Accreditamento del 5 x 1000”. **Tale modifica poteva essere effettuata a partire dal 4 aprile e fino all’11 aprile scorso.**

Tuttavia dopo l’11 aprile è possibile accreditarsi mediante l’istituto della remissione in bonis (con versamento di 250 euro tramite F24) entro il 30 settembre 2022.

Tali indicazioni sono valide anche per le **associazioni riconosciute e le fondazioni operanti nei settori ONLUS** (art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)



Cinque per mille: i chiarimenti del Ministero

8

Con riferimento alle ONLUS queste possono accedere al RUNTS sino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali. Con la conseguenza che per il 2022, le ONLUS che optassero per attendere l'abrogazione del D.lgs. 460/1997 si sarebbe di fatto trovare nell'impossibilità di poter accedere al 5xmille.

Pertanto, il Decreto Milleproroghe limitatamente a tali enti ha previsto all'art. 9 che «le disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 111/2017 in materia di cinque per mille hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020»

Con la conseguenza che ancora per quest'anno la competenza per l'accredito e la ripartizione del 5xmille alle ONLUS resta in capo all'Agenzia delle Entrate.



Il social bonus

Di prossima emanazione è il Decreto attuativo del Social Bonus.

Si tratta di un nuovo credito d'imposta a favore **di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata dei quali siano assegnatari.**

Nella sostanza, le erogazioni liberali devono avere ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei suddetti beni.

Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, con modalità non commerciali.



Il social bonus: i beni confiscati alla criminalità organizzata

10

L'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), al fine di favorire una destinazione virtuosa dei beni confiscati, prevede che tali beni siano in via alternativa **mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità istituzionali o sociali o devoluti al patrimonio degli enti locali**; con il trasferimento del bene confiscato all'ente locale interessato, quest'ultimo può destinare lo stesso a un ente del Terzo settore, **mediante un contratto di comodato d'uso gratuito in virtù del quale l'ente privato ne diviene assegnatario.**

Per agevolare il riutilizzo da parte degli enti del terzo settore dei beni confiscati, il legislatore è intervenuto con l'articolo 81(*social bonus*)

con la legge 161 del 2017, che ha introdotto nel codice antimafia la disposizione della lettera **c-bis)** nell'articolo 48, comma 3, prevedendo la facoltà, in capo all'Agenzia nazionale dei beni confiscati, di assegnare i beni, a titolo gratuito, direttamente agli enti del Terzo settore.



Il social bonus: interventi di recupero

La nozione di recupero utilizzata fa riferimento alle tipologie di interventi edilizi contemplati dall'articolo 3, comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Gli interventi edilizi di recupero devono essere finalizzati ad assicurare la nuova fruibilità del bene, al fine di permettere lo svolgimento - in esso o attraverso esso - di una o più attività di interesse generale



Il social bonus: ambito soggettivo

A livello soggettivo, il social bonus spetta a:

- le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa (es. dipendenti, pensionati, professionisti, titolari di redditi di fabbricati, ecc.),
 - gli enti non commerciali,
 - le società,
- che effettuano le erogazioni liberali agevolabili.

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a:

- comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'importo delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
- pubblicare su proprio sito internet e su un portale gestito dal Ministero informazioni relative agli importi ricevuti e dei relativi impieghi.



Il social bonus: il credito di imposta

Il credito in questione ammonta al 65% (persone fisiche) o al 50% (enti e società) dell'importo erogato, nei limiti del 15% del reddito imponibile (persone fisiche ed enti non commerciali) o del 5 per mille dei ricavi annui (titolari di reddito d'impresa)

Tale credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione senza i limiti ordinari (mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97) e non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Tale agevolazione non è poi cumulabile, in relazione ai medesimi importi, con le agevolazioni sulle erogazioni liberali dell'art. 83 CTS o altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.



Il social bonus: il credito di imposta

Soggetto erogatore	Vantaggio
Persona fisica Reddito 100.000 €	Può erogare fino a 15.000 € Credito d'imposta fino a 9.750 € In tre quote annuali da 3.250 €
Società di capitali Ricavi 5.000.000 €	Può erogare fino a 25.000 € Credito d'imposta fino a 12.500 € In tre quote annuali da 4.162 €



Il social bonus: i requisiti di partecipazione

Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:

- il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice;
- l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice;
- l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato il soggetto proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato



L'art. 6 del DPR 601/1973 prevede una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 12% applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.

Nello specifico, l'imposta ridotta si applica ai seguenti soggetti:

- ❖ enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- ❖ istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale senza fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- ❖ istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
- ❖ enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione

a condizione che gli enti siano dotati di personalità giuridica



L'Agenzia delle Entrate sul punto con la Circolare n. 15/E del 17 maggio ha specificato che sotto il profilo soggettivo è necessario ma non sufficiente il fatto di rientrare in una delle categorie di cui all'art. 6 .

L'appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale (con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo Statuto) ma anche dal punto di vista sostanziale considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale comunque sul fine dichiarato.

Con riferimento **all'ambito oggettivo**, la riduzione dell'aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma quali meritevoli del trattamento agevolativo.



La Mini IRES: enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

L'art. 6 del DPR citato tiene conto anche del fatto che la riduzione non si applica agli enti iscritti nel RUNTS. Una previsione questa che ha lo scopo di evitare una duplicazione dei benefici fiscali.

Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che accedono alla Riforma tramite la costituzione di un ramo ETS, l'agevolazione può trovare applicazione limitatamente alle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017.



La Mini IRES: enti ospedalieri

Secondo l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E l'art. 6 citato consente di riferire il beneficio della riduzione dell'aliquota IRES agli enti di natura pubblica che svolgono di fatto le funzioni assegnate inizialmente agli enti ospedalieri. Vale a dire a quelle realtà che provvedono al ricovero e alla cura degli infermi. Un fine questo che il riordino della disciplina in materia sanitaria ha inteso riservare alle aziende e presidi ospedalieri che vengono appositamente dotati di personalità giuridica, con la conseguenza che a tali enti potrà trovare applicazione l'art. 6.

Discorso diverso, invece, per quanto concerne le aziende sanitarie ospedaliere locali che in linea con i precedenti orientamenti di prassi (cfr. Circ. n. 78/E del 2002) correttamente non potranno beneficiare della riduzione dell'aliquota IRES.

Tali realtà nascono quali assegnatarie di ulteriori funzioni rispetto a quelle di assistenza ospedalieri. Le aziende sanitarie locali, infatti, possono svolgere ulteriori attività che esulano da tale perimetro ricomprendendo al suo interno la promozione dell'educazione alimentare, l'istituzione di corsi di aggiornamento.



La Mini IRES: enti ospedalieri

Per quanto riguarda, invece, le case di cura riconosciute quali “presidi ospedalieri” queste restano soggettivamente escluse dal campo di applicazione dell’art. 6 in quanto trattasi di strutture a carattere privato che esulano dal concetto di ente ospedaliero pubblico.

Infine, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) confermata la possibilità di utilizzo dell’agevolazione. Per tali realtà, infatti, in considerazione del ruolo peculiare che rivestono nel servizio sanitario nazionale e nell’attività di ricerca si è inteso farle rientrare nell’ambito soggettivo della norma. Attenzione però, l’agevolazione non spetta per tutte le attività svolte dall’ente, ma si applica limitatamente all’imponibile fiscale generato da prestazioni sanitarie di ricovero e cura rese in regime di convenzione (con esclusione di quelle in regime di “solvenza”) e di ricerca scientifica strumentale all’attività sanitaria.



La Mini IRES: enti religiosi

L'Agenzia delle Entrate ribadisce come ai fini della fruizione del regime di favore non sia sufficiente che gli enti interessati siano sorti con le finalità previste dalla norma ma, occorrerà, da un lato escludere che l'attività esercitata in via esclusiva o principale sia di natura commerciale e, dall'altro, accertare che l'eventuale attività commerciale non prevalente si ponga in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine istituzionale dallo stesso perseguito. A nulla, infatti, rileva la qualificazione dell'ente e la carenza di scopo di lucro istituzionalmente previste. Sulla scia di questo orientamento, infatti, potranno fruire del regime di favore previsto dall'art. 6 citato le sole attività che si pongono in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine di culto.

Restano, invece, escluse in linea con l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 526/2021), le attività volte al procacciamento di mezzi economici che per la loro natura sono estranee al fine di culto o religione. Un orientamento questo che ha da sempre portato l'Amministrazione finanziaria a ritenere che dovesse essere esclusa dalla agevolazione in questione l'attività di locazione di immobili di proprietà (cfr. Risp. n. 152/2018).



La Mini IRES: enti religiosi

Con la Circolare n. 15/E l'Agenzia delle entrate, sembra aprirsi alla possibilità di includere nell'alveo dell'art. 6 del DPR 601/73 anche i redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare.

Una lettura fornita sulla base dell'interpretazione della ratio della norma che dovrebbe applicarsi anche a tali proventi purché siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o culto. D'altro canto, ragionando diversamente la norma non realizzerebbe le finalità essendo le attività religiose rese prevalentemente a titolo gratuito e che non potrebbero mai generare di per sé redditi a cui applicare il dimezzamento dell'aliquota IRES. **Mero godimento** che deve essere finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente che, nel caso di locazioni, si configura quando si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico.





L'iscrizione nel RUNTS: modalità e tempistiche



L'iscrizione degli enti senza personalità giuridica

Per gli **enti senza personalità giuridica** l'iscrizione va effettuata rispettando il seguente iter.

È innanzitutto necessario presentare **domanda di iscrizione**, ad opera del rappresentante legale dell'ente, presso l'Ufficio della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, oppure presso l'Ufficio statale nel caso in cui a presentare la domanda sia una rete associativa.

La domanda può essere anche presentata, **su mandato del rappresentante legale dell'ente**, dal **rappresentante legale della rete associativa** cui l'ente aderisce. Il tal caso, il mandato è allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.



L'iscrizione degli enti senza personalità giuridica

Per gli enti aderenti alla rete associativa, l'iscrizione potrà quindi essere presentata tramite la rete (su mandato del rappresentante legale dell'ente).

In tal caso, occorrerà comunque depositare per ciascun ente tutti i documenti e le informazioni previsti dal decreto ministeriale ai fini dell'iscrizione; **dati generali, atto costitutivo e statuto registrato presso AE, bilancio o ultimi due bilanci se l'ente è già operativo unitamente a copia dei verbali assembleari contenenti delibera di approvazione, etc..** (vedi scheda seguente)

Viene dunque meno il procedimento di «automatica iscrizione», con semplice attestazione del legale rappresentante in merito alla sussistenza dei requisiti statutari, attualmente previsto per gli enti affiliati alle APS aventi carattere nazionale (art. 5 del D.M. 471/2001).



L'iscrizione degli enti senza personalità giuridica

Alla domanda vanno allegati i seguenti **documenti**:

- ❖ **atto costitutivo**;
- ❖ **statuto**, registrato presso l'Agenzia delle entrate;
- ❖ l'ultimo o gli ultimi due **bilanci consuntivi approvati**, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (per gli enti esercenti l'attività da uno o più esercizi)
- ❖ in caso di affiliazione ad una rete associativa, un'**attestazione di adesione** alla stessa rilasciata dal rappresentante legale. In caso di più affiliazioni è richiesta una dichiarazione per ciascuna rete.



L'iscrizione degli enti senza personalità giuridica

Per gli enti privi di personalità giuridica, viene espressamente contemplata l'eventualità in cui l'atto costitutivo non sia presente o non sia reperibile.

In particolare, in caso di insussistenza dell'atto costitutivo o di particolari motivi idonei a giustificare l'irrecuperabilità, l'ente potrà depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irreperibilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio).



L'iscrizione degli enti senza personalità giuridica

28

Dalla domanda di iscrizione devono risultare (anche mediante allegati) le seguenti informazioni:

- ❖ **sezione del RUNTS** presso la quale si richiede l'iscrizione;
- ❖ **denominazione**;
- ❖ **codice fiscale**;
- ❖ **eventuale partita IVA**;
- ❖ **forma giuridica**;
- ❖ **sede legale**;
- ❖ indirizzo di **posta elettronica certificata**;
- ❖ **contatto telefonico**;
- ❖ eventuali **sedi secondarie**;
- ❖ **data di costituzione dell'ente**;
- ❖ **attività di interesse generale** esercitate tra quelle di cui all'art.5 CTS;
- ❖ eventuali **attività diverse**;
- ❖ **soggetto cui l'ente aderisce** con relativo codice fiscale;
- ❖ generalità del **rappresentante legale**, degli altri **titolari di cariche sociali**, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché la data di nomina; **organi di controllo e revisione**;
- ❖ eventuale **iscrizione nel Registro imprese**;
- ❖ eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al **5 per mille**;
- ❖ dichiarazione di **presunzione di commercialità o non commercialità**;
- ❖ l'indirizzo del sito internet, se disponibile.



L'iscrizione degli enti senza personalità giuridica

Per le sole ODV e APS devono invece essere depositata ulteriori informazioni quali:

- ❖ il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: (i) numero di persone fisiche, (ii) identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione;
- ❖ il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
- ❖ il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente;
- ❖ il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono



L'iscrizione degli enti senza personalità giuridica

30

Una volta ricevuta la domanda, l'Ufficio competente verifica la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni necessarie.

- In caso di **esito positivo** di tale verifica, entro **60gg** dalla presentazione della domanda l'Ufficio predispone, con apposito provvedimento, l'iscrizione nella sezione del RUNTS indicata.
- In caso, invece, di **domanda non corretta o incompleta**, entro **60gg** l'Ufficio invita l'ente a integrare la documentazione o completare la domanda entro un termine non superiore a 30gg. Nei 60gg successivi all'integrazione della documentazione o alla ricezione della domanda completata, l'Ufficio provvede all'iscrizione **o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990**.

Nel caso in cui statuto e atto costitutivo siano redatti secondo **modelli standard tipizzati**, predisposti dalla rete associativa ed approvati dal Ministero del lavoro, il termine di 60gg è ridotto a **30gg**.

- Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione è ammesso **ricorso al TAR** competente. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS è competente il TAR del Lazio.





L'iscrizione nel RUNTS degli enti con personalità giuridica



Adozione personalità giuridica

32

L'art. 22 del CTS prevede per le associazioni e le fondazioni dotate della qualifica di ETS una **procedura semplificata** per l'adozione della personalità giuridica, molto più rapida di quella ordinaria.

Il riconoscimento, nel dettaglio, avviene **in maniera automatica** con l'iscrizione nel Registro, previo **controllo notarile**.

L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo sia relativamente all'acquisizione della qualifica di ETS, sia della personalità giuridica.



Adozione personalità giuridica

Come previsto nella Circolare n. 9 del 21 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha precisato che con riferimento alle previsioni di cui all'art. 22 del CTS possono presentarsi differenti ipotesi:

- ❖ Enti di nuova costituzione che con l'iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendono acquisire la personalità giuridica (art. 16 del D.M. 106/2020, art. 22 comma 1 CTS)
- ❖ Enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS (art. 17 del D.M. 106/2020, art. 22 comma 2 del CTS)
- ❖ Enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute che intendono oltre alla qualifica di ETS acquisire quale ulteriore effetto la personalità giuridica (art. 18 del DM n. 106/2020);

In tutti questi casi, la competenza è del notaio.



Adozione personalità giuridica

L'art. 16 del DM 106/2020 Il notaio che **riceva un atto costitutivo** di associazione o fondazione del Terzo settore ovvero pubblici un **testamento che disponga una fondazione del Terzo settore** deve accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'ente e per assumere la qualifica di ETS, nonché del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento, che deve essere:

- ❖ non inferiore a **15.000 euro** per le **associazioni**,
- ❖ non inferiore a **30.000 euro** per le **fondazioni**.

Si supera, in questo modo, qualsiasi giudizio arbitrario, in quanto sussiste una presunzione assoluta di adeguatezza allorché il patrimonio raggiunga la soglia minima di legge.

L'ETS che voglia conseguire la personalità giuridica avrà anche l'onere di rispettare il requisito di forma previsto in via generale dall'art. 14 c.c. e cioè quello di **costituirsi per atto pubblico**



In caso di esito positivo della verifica, il notaio deposita entro 20 giorni a la documentazione presso il **Registro unico**.

Dall'istanza presentata e dalla documentazione devono risultare:

- l'attestazione della sussistenza **del patrimonio minimo**;
- gli elementi informativi di cui all'art. 8 del DM 106 del 15/09/2020 (es. sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione; denominazione; il codice fiscale; eventuale partita IVA; forma giuridica; sede legale ed eventuali sedi secondarie; data di costituzione);
- la **documentazione ulteriore** ai sensi del citato art. 8 (atto costitutivo; statuto registrato; per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione; in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima).



Adozione personalità giuridica

Con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione.

In caso di **patrimonio in denaro**, la sua sussistenza deve risultare da apposita **certificazione bancaria**, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio (in tal caso il notaio verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS).

In caso di **beni diversi dal denaro**, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 22, comma 4, CTS).



Il patrimonio minimo deve rimanere intatto durante tutta la vita dell'ente, pena la perdita della personalità giuridica.

Ai sensi dell'art. 22 del CTS, infatti, quando risulta che **il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, **convocare l'assemblea** per deliberare, ed in una fondazione **deliberare** la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



L'art. 17 del DM 106/2020 disciplina la procedura per l'iscrizione degli enti già dotati di personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000).

- L'ente deve provvedere, mediante decisione del competente organo, assunta con il quorum delle modifiche statutarie, a deliberare l'adeguamento al CTS, esplicitando la volontà di iscriversi al RUNTS e l'indicazione della sezione prescelta.
- **Trattandosi di enti dotati di personalità giuridica, il relativo verbale dovrà essere ricevuto dal notaio in forma pubblica, ai sensi dell'art. 14 cod. civ.**
- La procedura per l'iscrizione è analoga a quella vista per gli enti di nuova costituzione, con la possibilità per il notaio di valutare se procedere o meno all'iscrizione per il registro, dando in quest'ultimo caso a facoltà di provvedere agli amministratori o ai fondatori.



Per gli enti già riconosciuti l'iscrizione al RUNTS **sospende** l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 (Dlgs 105/2018). Ciò implica l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato DPR, non già la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita.

Di conseguenza:

- la domanda di iscrizione dovrà contenere i necessari riferimenti al Registro in cui l'ente è iscritto;
- della **nuova iscrizione** al RUNTS **dovrà essere data comunicazione all'amministrazione** (regione/prefettura) competente, di modo che l'iscrizione nei relativi registri resti «congelata» fintanto che dura la permanenza nel RUNTS;
- in caso di **successiva cancellazione** dal RUNTS (ad esempio per la perdita dei requisiti), l'ufficio ne darà comunicazione alla prefettura o alla regione competente (l'ente conserva la personalità giuridica e torna efficace la sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

In questo modo è garantita un'assoluta **continuità informativa** tra registri.



Enti già dotati di personalità giuridica

Con riferimento al patrimonio minimo, la Circolare 9/2022 per effetto dell'iscrizione al RUNTS tali enti non acquistano una diversa o nuova personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta ai sensi del DPR 361/2000.

Per quanto concerne, la valutazione del patrimonio minimo trattandosi di enti che già esercitano la propria attività, questa dovrà essere valutata **sulla base di apposita documentazione contabile**. Anche quando gli enti in questione dispongono di denaro sufficiente a raggiungere i limiti previsti dall'art. 22, comma 4, del CTS non è infatti possibile escludere l'esistenza di passività tali da ridurre di fatto la consistenza patrimoniale.

Pertanto, il notaio come previsto dalla Circolare citata può valutare la sussistenza patrimoniale su documenti e contabili patrimoniali aventi data non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda potendosi applicare le disposizioni in tema di operazioni straordinarie (art. 42 bis c.c.).



Enti già dotati di personalità giuridica

Pertanto, in linea con quanto previsto dalla Massima della Commissione Terzo settore del Consiglio del notariato di Milano n. 3 del 27 ottobre 2020, il relativo valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Tuttavia, qualora l'ente si avvalga di un revisore legale esterno, anche se componente dell'organo di controllo, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale (bilancio d'esercizio o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del primo) completa della relazione del revisore che ne attesti la veridicità.



Iscrizione al RUNTS degli enti per i quali il notaio non ritiene sussistere i requisiti

Qualora il notaio ritenga che non siano rispettate le condizioni per la costituzione è tenuto a darne comunicazione ai fondatori o agli amministratori.

I fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta. In tal caso, il controllo del RUNTS sarà un controllo sostanziale e non solo formale.

L'Ufficio del RUNTS, entro 60 giorni, può:

- ❖ richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza;
- ❖ negare l'iscrizione, comunicando i motivi ostativi.
- ❖ In mancanza di qualsivoglia provvedimento entro il citato termine, l'iscrizione si intende negata (silenzio rifiuto).

Resta ferma, in ogni caso, per le associazioni la facoltà di iscriversi al RUNTS come associazioni non riconosciute



Diversamente nell'ipotesi in cui il notaio non abbia ritenuto sussistente i requisiti per l'iscrizione al RUNTS, resta in capo agli Uffici del RUNTS la piena competenza istruttoria del RUNTS in ordine alla verifica del possesso dei requisiti dell'ente.

I poteri istruttori dell'Ufficio del RUNTS sono limitati invece nel caso di modifiche allo Statuto di un ente già iscritto. In tale ambito, l'articolo 22, comma 6, subordinata l'efficacia delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (che devono risultare da atto pubblico) all'iscrizione (ovvero pubblicazione) nel RUNTS, richiama quanto alle procedure, i commi 2 e 3 del medesimo articolo. **Anche in questo caso spetterà al notaio espletare il già richiamato controllo di legalità sulle modifiche in parola, che, nel caso di una fondazione, riguarderà anche il rispetto della volontà del fondatore.**

Esaurito con esito positivo l'esame, procederà al deposito della modifica statutaria, che in riferimento alle caratteristiche del sistema telematico si configurerà come presentazione al RUNTS di una domanda di variazione, avente caratteristiche analoghe alla domanda di iscrizione.





Gli Statuti standard di FISM e gli accorgimenti da tenere a mente



FISM ha previsto tre differenti tipologie di Statuto Standard che l'ente potrà adottare ai fini dell'accesso nella Riforma

In particolare:

- ❖ Modello Statuto Associazione di enti gestori;
- ❖ Modello Statuto Associazione riconosciuta ETS;
- ❖ Modello statuto Fondazione ETS con la possibilità di adottare la governance di partecipazione



Gli statuti standard FISM: la figura del volontario

La Riforma del Terzo settore ha istituzionalizzato la figura del volontario, che riveste un ruolo cruciale nell'organizzazione e nelle attività del non profit.

Sulla scia di quanto già previsto dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), il CTS detta regole precise in tema di erogazione e rendicontazione dei rimborsi, tutele e obblighi assicurativi, estendendo questi adempimenti a tutti gli ETS che intendano avvalersi di volontari.

Innanzitutto, nel definire la figura del volontario, il CTS chiarisce che deve trattarsi di un soggetto che presta la propria attività in modo **personale, spontaneo, gratuito**.



La figura del volontario

Nel CTS è stato chiarito che la scelta del volontario dev'essere **libera**, ossia consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, ed è stato stabilito, per preservare la genuinità dell'attività tipica di volontariato, che la stessa debba essere orientata a «promuovere risposte ai bisogni delle persone»: lo scopo è di soddisfare i bisogni altrui mediante attività operative di carattere sociale (come tali non aventi carattere industriale o commerciale) a beneficio della comunità e del bene comune; resta quindi esclusa la mera soddisfazione di interessi specifici o di parte.

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il **proprio tempo e le proprie capacità**, si tratta, dunque, di una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con una struttura organizzativa che abbia strumenti adeguati a indirizzare utilmente tali energie alla realizzazione di specifici obiettivi di solidarietà sociale.



Rimborsi spese ai volontari

Il volontario, prestando la propria attività in modo «personale, spontaneo e gratuito» deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata senza soggiacere a condizioni o incorrere in penali.

La sua prestazione lavorativa, in quanto caratterizzata dall'elemento della spontaneità e dallo spirito di solidarietà, risponde infatti esclusivamente ad un vincolo morale.

Non soggiacendo ad alcun vincolo obbligatorio la sua attività appare intrinsecamente incompatibile con l'instaurazione di un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro: lavoro stabile o precario, autonomo o subordinato, come espressamente sancito dall'art. **17, comma 5 del CTS** e ribadito dal comma 3, che **vieta l'erogazione di compensi a carattere retributivo o in forma di rimborsi spese di tipo forfettario.**



Rimborsi spese ai volontari

In ragione della necessaria gratuità del rapporto, al volontario può essere corrisposto solo il **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** per lo svolgimento dell'attività, entro i limiti massimi e alle condizioni **stabilite preventivamente dall'ETS** e con divieto, in ogni caso, di erogare rimborsi spese forfettari.

Tuttavia il legislatore, consapevole che bisogna ogni giorno affrontare il problema di piccoli esborsi spesso anticipati dai volontari, ammette che questi ultimi ricevano rimborsi limitati nel valore e nel genere dietro un'**autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000**, e soltanto qualora l'organo sociale competente abbia deliberato sulla tipologia delle spese e sulle attività per le quali è concessa questa possibilità di rimborso.

Il limite quantitativo è molto esiguo trattandosi di importi che non possono superare i **10 euro giornalieri** e i **150 euro mensili** (art. 17 CTS).

Questa modalità «semplificata» non è ammessa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e organi.



Rimborsi spese ai volontari

Gli esborsi erogati dall'ente ai propri associati a titolo di **rimborso spese forfettario**, quindi senza uno specifico collegamento con le spese specificamente individuate ed effettivamente sostenute dai percettori, non possono essere considerati rimborsi, bensì verranno qualificati come compensi e in quanto tali soggetti a **tassazione ordinaria**. Né l'esiguità della somma, né le modalità di pagamento potranno determinarne la natura di rimborsi spese.

In caso di contestazioni dell'Agenzia delle entrate in merito alla natura di «rimborso» delle somme in questione, sarà dunque onere del contribuente provare mediante idonea documentazione che le somme sulle quali è stata avanzata la pretesa erariale costituiscono in realtà un mero rimborso spese da parte dell'organizzazione.

Allo stesso modo, non possono considerarsi rimborsi ma compensi e come tali soggetti a tassazione ordinaria, gli **esborsi** erogati dall'associazione di volontariato ai propri associati, **che eccedano i limiti preventivamente stabiliti** dalle organizzazioni stesse (Cass. Civ. n. 24090 del 25.11.2015; Cass. Civ. n. 23890 del 23.11.2015).



Assicurazione del volontario

L'art. 18 del CTS, pone l'obbligo per tutti gli ETS di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La concreta definizione delle modalità attraverso cui assolvere a tale obbligo assicurativo sono rimessi dall'art.18 del D.lgs. 117/2017 ad un apposito decreto attuativo, D.M. 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il D.M. ribadisce l'obbligo posto in capo agli enti del Terzo settore di assicurare coloro i quali prestano attività di volontariato presso l'ente "anche in modo occasionale". Vengono dunque ricompresi nella copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art.18 del CTS anche i volontari cd. "occasional" purché iscritti nel registro volontari di cui all'art. 3 dello stesso decreto.



Assicurazione e registro volontari

Il sistema assicurativo predisposto dal citato decreto si sostanzia nella stipulazione, da parte dell'ETS, di **polizze strutturate in forma collettiva o numerica**, attraverso le quali gli ETS – anche per il tramite delle proprie reti associative – determinano, in forza di un unico vincolo contrattuale, una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili.

A tal fine, gli ETS sono tenuti a predisporre e garantire la tenuta del “**registro dei volontari**” (art. 17 CTS) nel quale dovranno essere iscritti, ai fini assicurativi, i volontari che prestano la propria attività per l'organizzazione.

Al fine di garantirne l'operatività, prima di essere posto in uso, il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti, al quale spetta dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

È inoltre consentita la possibilità di istituire nel registro dei volontari un'apposita sezione, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale (art. 3, comma 1 del DM 6 ottobre 2021).



Assicurazione e registro volontari

In particolare, le polizze assicurative garantiscono:

- tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ETS, sulla base delle risultanze del registro dei volontari alla data di stipulazione delle polizze;
- coloro che vengono iscritti nel registro in data successiva, nonché
- i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica

A livello operativo, per i soggetti che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale e sono iscritti nel registro, la copertura assicurativa avrà efficacia a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui avviene l'iscrizione nel registro. In caso di cessazione dell'attività di volontariato, la garanzia assicurativa perdura sino alle ore 24.00 del giorno in cui avviene la cancellazione dal registro.

Nello stesso senso, ove l'ETS si avvalga di volontari occasionali anche in caso di eventi o manifestazioni, l'efficacia delle polizze assicurative permane fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di servizio, da indicarsi espressamente nella polizza.



Assicurazione e registro volontari

È altresì consentita la possibilità di tenuta del registro dei volontari con sistemi elettronici e/o telematici a condizione che sia assicurata l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile. In questo caso, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale del legale rappresentante dell'ente.

A tal fine l'ETS può avvalersi anche dei sistemi telematici messi a disposizione per i propri associati dalle reti associative del Terzo settore cui aderiscono, nel rispetto dei sopracitati criteri di trasparenza e inalterabilità delle scritture e ferma restando la titolarità in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro. La rete associativa che mette a disposizione il programma per la gestione del registro può accedere ai dati ivi contenuti relativi ai volontari, ma non può tuttavia provvedere al loro inserimento o alla loro modifica, che resta sempre in capo all'ente.



Assicurazione e registro volontari

In ogni caso, l'ETS dovrà indicare nel registro per ciascun volontario:

1. Il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
2. La residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
3. La data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Quanto ai controlli, gli ETS sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni e presentarla, in caso di controlli da parte dell'Ufficio competente del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o degli altri soggetti autorizzati.



Il Registro dei volontari

Data iscrizione	di	Codice fiscale	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Indirizzo di residenza	Data cancellazion e

Pag. n° _____ di pag. n° _____

Bollo del notaio o del pubblico ufficiale





Organi sociali di un'associazione



Organi sociali – Associazioni ETS

Organi sociali obbligatori per una associazione, ETS:

- Assemblea degli associati;
- Organo amministrativo;
- Organo di controllo, se sono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30 CTS (superamento per due esercizi di due dei seguenti limiti: totale attivo patrimoniale: 110.000euro; ricavi 220.000 euro; dipendenti occupati in media 5 unità) o in caso di costituzione di patrimoni destinati.

In caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti di cui all'art. 31 CTS (superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale oltre 1.100.000 euro; ricavi oltre 2.200.000; dipendenti occupati oltre 12 unità), o in caso di costituzione di patrimoni destinati, deve essere nominato anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti



Organi sociali – adeguamenti statutari

Alcuni aspetti da considerare in sede di adeguamento/redazione dello Statuto (Circolare del Ministero del lavoro n. 20/2018):

- Lo statuto deve recare una previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa, in caso di ricavi inferiori a 220.000 euro) e al bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13-14 CTS;
- Gli statuti devono necessariamente conformarsi al dettato dell'articolo 15, comma 3, in tema di diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato;
- Per gli enti che si avvalgono di volontari, dovranno essere rimosse eventuali disposizioni statutarie non conformi agli articoli 17-18 del CTS.



Organi sociali – adeguamenti statutari

- è legittimo attribuire ad un organo diverso da quello amministrativo la decisione in ordine all'ammissione degli associati, purché i suoi componenti siano comunque scelti dall'assemblea;
- non sono invece derogabili: la previsione sulla necessità di dare comunicazione all'interessato dell'annotazione sul libro soci; il principio per cui l'ammissione deve avvenire "su domanda dell'interessato" (v. co. 1 dell'art. 23 CTS).
- è legittimo prevedere un termine diverso da quello di 60 giorni (di cui al co. 2 dell'art. 23 CTS) entro il quale l'organo competente deve assumere una decisione in merito alla richiesta di ammissione; non è, invece, derogabile la necessità di motivare la deliberazione;



Organi sociali – adeguamenti statutari

- I criteri di ammissione degli associati devono essere fissati nel rispetto del carattere aperto delle associazioni e del principio di non discriminazione, e devono essere coerenti con l'attività di interesse generale svolta (cfr. Nota direttoriale n. 1309/2019)
- Non possono essere previste categorie di soci con diritti differenziati, né specifici limiti alle ammissioni in una determinata categoria di soci (cfr. Nota direttoriale n. 18244/2021)



Organi sociali – adeguamenti statutari

Con riguardo all'art. **24 del CTS**, che disciplina la **partecipazione degli associati degli ETS all'assemblea**, la Circolare n. 20/2018 ha chiarito che il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto è derogabile ma, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato.

Si tratterebbe in ogni caso di adeguamento disapplicativo (soggetto all'art. 101, comma 2, CTS).

Allo stesso modo, sono disapplicabili mediante deroga statutaria le disposizioni in ordine al potere **di rappresentanza in assemblea** (art. 24, comma 3 CTS), nonché l'estensione delle disposizioni in commento alle fondazioni dotate di un organo assembleare o di indirizzo (art. 24, comma 6 CTS).



Organi sociali – adeguamenti statutari

Sempre con riferimento all'art. 24 CTS, La circolare del Ministero del lavoro ha chiarito che **non è derogabile la previsione secondo la quale ciascun associato ha un voto** (comma 2).

Rivestono invece carattere facoltativo (con conseguente inapplicabilità delle modalità semplificate di cui all'art. 101, comma 2 CTS):

- **la possibilità di attribuire più voti agli associati che siano enti del Terzo settore**, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati o aderenti (comma 2);
- **La possibilità di prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione** o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (comma 4);
- La possibilità di disciplinare la costituzione e lo svolgimento di **assemblee separate** (comma 5).



Organi sociali – adeguamenti statutari

Con riguardo alle previsioni in tema di competenze inderogabili dell'assemblea (**art. 25 del CTS**), la Circolare n. 20/2018 ha sottolineato l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario, fatta salva la derogabilità, per esplicita previsione statutaria, per le associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità.

La circolare precisa che potrà applicarsi, in quest'ultimo caso, il regime «alleggerito» di adeguamento (il regime semplificato non potrà applicarsi, invece, in caso di adeguamento «facoltativo» da parte delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25, comma 3).

La Circolare specifica altresì che lo statuto dovrà distinguere le deliberazioni dell'assemblea in ordinarie/straordinarie e i relativi quorum (troverà applicazione, in mancanza, l'art. 21 del codice civile).



Organi sociali – adeguamenti statutari

Con riferimento all'organo di amministrazione (art. 26 CTS), La circolare n. 20/2018 ha evidenziato che:

- sono inderogabili, con conseguente necessità dell'adeguamento statutario, la previsione secondo cui **nelle associazioni e nelle fondazioni deve essere nominato un organo di amministrazione** (comma 1 e comma 8) e quella secondo cui la **maggioranza** degli amministratori è **scelta** tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati (comma 2);
- **è altresì inderogabile la disposizione secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'assemblea**, salvo la possibilità di deroga statutaria per le associazioni con un numero di associati non inferiore a 500 (comma 1);
- N.B.: **nelle ODV tutti gli amministratori** sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati



Organi sociali – adeguamenti statutari

- nelle associazioni e nelle fondazioni di partecipazione, l'organo di amministrazione deve essere **collegiale**; nelle fondazioni «tradizionali» (che non abbiano organo assembleare o di indirizzo) potrebbe invece essere previsto anche un amministratore unico (cfr. nota direttoriale n. 9313/2020)
- la maggioranza degli amministratori è comunque eletta dall'assemblea; è ammissibile la presenza di una quota minoritaria di amministratori nominati da altri ETS, enti senza scopo di lucro, o enti religiosi. Ciò, tuttavia, purché sia espressamente previsto da clausole statutarie (art. 26, comma 5 CTS – cfr. anche Nota direttoriale 6214/2020).
- salvo le deroghe previste per le associazioni con almeno 500 associati, nelle associazioni gli amministratori sono eletti dall'assemblea (o, in quota minoritaria, da altri enti collegati all'ente, ai sensi dell'art. 26, comma 5 cit.); non è pertanto applicabile, nelle associazioni, la cooptazione da parte degli altri amministratori (cfr. Nota n. 18244/2021)



Organi sociali – adeguamenti statutari

Sono invece di **natura facoltativa** (con conseguente inapplicabilità della procedura semplificata di cui all'art. 101, comma 2 CTS):

- la possibilità di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza** (comma 3);
- la possibilità di prevedere che **uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati** (comma 4);
- la possibilità di attribuire la nomina di uno o più amministratori ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, o a lavoratori o utenti dell'ente (comma 5).

Per quanto riguarda la nomina, la revoca e la modifica dei componenti degli organi sociali, incluso l'organo di amministrazione, queste spettano all'assemblea dei soci.



Organi sociali – adeguamenti statutari

La Circolare n. 20/2018 ha altresì fornito alcuni chiarimenti sugli **adeguamenti connessi alla nomina dell'organo di controllo**, che ai sensi dell'art. 30 CTS è obbligatoria per tutte le fondazioni del Terzo settore e per le associazioni al verificarsi di precise condizioni (superamento per due esercizi di due dei seguenti limiti: totale attivo patrimoniale: 110.000euro; ricavi 220.000 euro; dipendenti occupati in media 5 unità) o in caso di costituzione di patrimoni destinati.

Nel caso in cui l'istituzione dell'organo sia obbligatoria, l'adeguamento potrà avvenire per ODV, APS Onlus con le maggioranze semplificate (art. 101, comma 2 CTS).

Gli enti che non sono obbligati ad istituire l'organo di controllo (in assenza del superamento delle condizioni di cui all'art. 30 CTS), potranno:

- regolamentarne il funzionamento nello statuto, subordinandone la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS: in questo caso la relativa modifica potrà essere approvata con le maggioranze dell'assemblea ordinarie;
- dotarsi comunque dell'organo di controllo, sebbene non obbligatorio: in questa seconda ipotesi, trattandosi di una scelta dell'ente, non sarà possibile ricorrere alle modalità «semplificate» di cui all'art. 101, comma 2 CTS.



Organi sociali – adeguamenti statutari

Al fine della verifica in merito ai requisiti per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, occorre fare riferimento a un periodo temporale di «due esercizi consecutivi», ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS (salva la necessità per le fondazioni di nominare «in ogni caso» un organo di controllo, anche monocratico).

Con riguardo alla decorrenza dell'obbligo di nomina, il Ministero del lavoro ha specificato che il computo dei due esercizi consecutivi deve partire **dall'esercizio 2018**, ossia dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del CTS (Nota Ministeriale n. 11560/2020). Pertanto, la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti fissati dal legislatore andrà fatta **considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019**.



Organi sociali- Organo di controllo

Secondo quanto previsto dal Documento sulle norme di comportamento del CNDCEC, l'organo di controllo può essere monocratico o composto da più membri.

Si ritiene preferibile che l'organo di controllo sia costituito da almeno 3 membri.

Il componente dell'organo monocratico o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale dovrà esser scelto fra gli iscritti:

- ❖ o nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ❖ o nell'albo degli Avvocati;
- ❖ o nell'albo dei Consulenti del lavoro;

Oppure fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali. Qualora all'organo di controllo sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.



Revisione legale dei conti

Per quanto riguarda **la revisione legale dei conti**, la nomina del soggetto incaricato è obbligatoria solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 CTS (superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale oltre 1.100.000 euro; ricavi oltre 2.200.000; dipendenti occupati oltre 12 unità).

Questa funzione potrà essere attribuita dallo statuto all'organo di controllo, purché i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 30, comma 6 CTS).

Attenzione, tuttavia, all'ipotesi in cui la nomina del revisore legale sia obbligatoria **in ragione della costituzione di un patrimonio destinato a uno specifico affare** (art. 31, comma 3 del CTS): in questo caso, non essendo richiamato l'art. 30, comma 6 CTS, la revisione dovrà necessariamente essere affidata ad un revisore esterno.

Anche in questo caso, nell'ipotesi in cui l'ente scelga di subordinare la nomina del soggetto incaricato della revisione legale al verificarsi delle condizioni di legge, sarà possibile ricorrere alle modalità «alleggerite» per la relativa modifica statutaria.



Il lavoro negli ETS



Il lavoro negli ETS

Per tutti gli ETS, l'art. 8, comma 3, lett. b) del CTS vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai lavoratori, anche in caso di recesso e in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nell'obiettivo di rispettare il vincolo di destinazione del patrimonio dell'ente stesso allo svolgimento delle attività di interesse generale.



Il lavoro negli ETS

In ogni caso, deve considerarsi **distribuzione indiretta di utili** non consentita, la corresponsione a lavoratori subordinati di retribuzioni superiori al **40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi (art. 51, D.lgs. 81/2015).

L'unica eccezione è prevista per quegli enti che svolgano attività socio-sanitaria, formazione universitaria o post universitaria oppure ricerca scientifica, in ragione delle quali abbiano comprovate esigenze di competenze specifiche.

Inoltre, negli ETS, **deve essere garantito ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.



Il lavoro negli ETS

A tal proposito, la recente nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2088/2020, ha precisato che il parametro da dover rispettare con riferimento ai compensi dei lavoratori riguarda il tetto del compenso erogabile. Questo, infatti, non può essere superiore del 40% rispetto a quello previsto, per la medesima qualifica, dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.



Il lavoro negli ETS

Per l'applicazione delle disposizioni in commento la questione fondamentale da comprendere concerne i parametri da considerare ai fini del calcolo del tetto retributivo.

Sul punto, è intervenuta la Nota del Ministero del lavoro già citata che ha specificato come la contrattazione collettiva costituisce il *benchmark* di riferimento sia per i rapporti di lavoro dipendente sia per quelli di lavoro autonomo, comprese le collaborazioni coordinate e continuative. Ferma restando la necessità di stabilire criteri certi anche per queste ultime prestazioni, va tuttavia segnalato che potrebbe prospettarsi qualche difficoltà nel parametrare i compensi di lavoro autonomo in relazione alle qualifiche previste dai contratti collettivi.

Un chiarimento significativo riguarda comunque la nozione di “retribuzione” da considerare per il computo: la Nota precisa, infatti, che andrà considerata a tal fine anche la parte variabile, purché prevista dalla contrattazione collettiva.



Gli obblighi di contabilità – bilancio d'esercizio e bilancio sociale



Obbligo di rendicontazione

Nel mondo non profit le rilevazioni contabili assolvono ad una molteplicità di scopi:

- informare amministratori e organi dell'ente sull'andamento della gestione;
- informare associati e sostenitori sull'attività svolta dall'ente attraverso il bilancio redatto annualmente;
- determinare i risultati di gestione (avanzi o disavanzi) in modo che i soggetti interessati possano prendere le decisioni conseguenti;
- informare i terzi che hanno rapporti con l'ente (fornitori, dipendenti etc.) sull'andamento della gestione;
- assolvere agli obblighi fiscali previsti dalle norme concernenti la tassazione ai fini delle imposte dirette e indirette;
- assolvere agli obblighi rendicontali.

Dal bilancio passeranno informazioni fondamentali sia per le dinamiche “interne” – al fine di individuare regole di gestione ottimali – sia per gli *stakeholders* – che potranno consultare i dati presso il Registro unico ed avere un'informativa chiara sul perseguimento degli scopi solidaristici. Ad esempio, attraverso le scritture contabili sarà possibile verificare la natura (commerciale o meno) dell'ente (art. 79, comma 5 CTS) o il rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità nello svolgimento di attività diverse (art. 6 CTS), o ancora valutare se sussistano le condizioni per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo (art. 30 CTS) e la predisposizione del bilancio sociale (art. 14 CTS).



Obbligo di rendicontazione

Il Codice del Terzo settore, infatti, introduce per la prima volta una disciplina specifica in materia di scritture contabili e bilancio.

In particolare, tre sono le disposizioni rilevanti in materia:

- Bilancio di esercizio degli ETS (art. 13 CTS);
- Bilancio sociale (art. 14 CTS);
- Libri sociali obbligatori (art. 15 CTS).



Obbligo di rendicontazione

L'art. 13 del CTS individua le caratteristiche essenziali del bilancio, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la predisposizione della modulistica da seguire per la compilazione. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il **Decreto Ministeriale 5 marzo 2020**.

Il *format* e gli adempimenti variano a seconda della natura dell'ente e delle dimensioni:

❖ Per gli ETS **non commerciali**, sono previsti due schemi alternativi parametrati sulle entrate.

In particolare:

- gli enti con **entrate inferiori a 220mila euro** potranno predisporre il bilancio nella forma del **semplice rendiconto per cassa**;
- gli altri enti (con entrate non inferiori a 220mila euro) seguiranno il classico schema civilistico di bilancio, costituito per gli enti del Terzo settore da:
 - stato patrimoniale,
 - rendiconto gestionale,
 - relazione di missione.
- ❖ Per quelli che svolgono l'attività in forma d'impresa (ETS commerciali e imprese sociali) il bilancio segue le regole ordinarie per gli imprenditori commerciali (art. 2423 e ss. c.c.), con tenuta obbligatoria del libro giornale e degli inventari.



Bilancio degli enti organizzati in forma di impresa (ETS commerciali e imprese sociali)	Bilancio degli ETS non commerciali "non di piccole dimensioni" (oltre 220mila euro)	Bilancio degli ETS non commerciali di piccole dimensioni " (entro i 220mila euro)
art. 13, commi 4 e 5 CTS ▪ a seconda delle dimensioni: ▪ bilancio ordinario con stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione (art. 2423 c.c.); ▪ bilancio abbreviato con stato patrimoniale e conto economico con alcune semplificazioni, nota integrativa (art. 2435-<i>bis</i> c.c.); ▪ bilancio delle micro-imprese con stato patrimoniale e conto economico con alcune semplificazioni (art. 2435-<i>ter</i> c.c.); ▪ tenuta del libro giornale e degli inventari; ▪ documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa.	art. 13 comma 1, CTS; • bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; • documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione; • relazione del revisore legale contenente un giudizio sul bilancio e uno di coerenza tra bilancio e relazione di missione, per gli enti che integrano le condizioni dell'art. 31 CTS.	art. 13, comma 2, CTS; ▪ rendiconto per cassa contenente i soli flussi monetari dell'ente (entrate e uscite) relativi all'esercizio, con indicazione dell'avanzo/disavanzo complessivo di gestione e delle voci di cassa e banca; ▪ No relazione di missione e stato patrimoniale; ▪ No relazione del revisore legale dei conti; ▪ documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse in calce al rendiconto per cassa; ▪ indicazione delle entrate e uscite relative alle singole campagne di raccolta fondi nell'esercizio in calce al rendiconto





IL BILANCIO SOCIALE



Il Bilancio sociale

Secondo quanto previsto **dall'art. 14 del CTS**, gli ETS con ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a 1 milione di euro** devono:

- depositare il **bilancio sociale** presso il RUNTS, redatto secondo le linee guida adottate con il Decreto del Ministero del lavoro del 4 luglio 2019.
- pubblicare **nel proprio sito web, il bilancio sociale**

Il bilancio sociale si propone quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione.

La redazione del bilancio sociale è specularmente prevista anche all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 (nuova disciplina in materia di impresa sociale), ai sensi del quale sono previsti simili obblighi di pubblicazione e deposito per tutte le imprese sociali. In particolare, l'impresa sociale deve:

- depositare il bilancio sociale presso il Registro delle imprese;
- pubblicare il bilancio sul proprio sito *web*.



Il Bilancio sociale

Il bilancio sociale è per sua natura un **documento pubblico rivolto a tutti gli interessati** a reperire informazioni sull'ente che lo ha redatto tra cui anche gli **associati** e i **lavoratori**.

La lettura del bilancio sociale dovrebbe consentire:

- agli associati di comprendere se le strategie dell'ente siano state formulate correttamente e di adattare ad un eventuale cambio del contesto esterno;
- agli amministratori di correggere o riprogrammare le attività;
- alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti;
- ai donatori di individuare, in maniera attendibile e trasparente, un ente e sia meritevole cui devolvere risorse.



Il Bilancio sociale

Stando alle linee guida, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019, il bilancio sociale dovrebbe attenersi ai seguenti principi:

- a) **rilevanza**: nel bilancio sociale dovrebbero essere riportate le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
- b) **completezza**: dovrebbero essere fornite informazioni complete e utili agli stakeholder per valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;
- c) **trasparenza**: il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni dovrebbe essere chiaro;
- d) **neutralità**: le informazioni dovrebbero essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente e completa, e riguardare tutti gli aspetti della gestione (sia positivi che negativi);



Il Bilancio sociale

- e) **competenza di periodo:** anche il bilancio sociale dovrebbe essere un bilancio di competenza, indicando le attività e i risultati sociali dell'anno di riferimento;
- f) **comparabilità:** l'esposizione dovrebbe rendere possibile il confronto sia rispetto ai risultati dello stesso ente in periodi precedenti, sia rispetto ad altri ETS;
- g) **chiarezza:** le informazioni dovrebbero essere espone in maniera chiara e comprensibile, come previsto per il bilancio di esercizio;
- h) **veridicità:** i dati riportati dovrebbero essere veritieri e verificabili;
- i) **attendibilità:** i dati riportati dovrebbero essere sempre forniti in maniera oggettiva, senza sovrastimare i risultati o sottostimare i rischi;
- l) **autonomia delle terze parti:** ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale dovrebbe essere garantita la loro autonomia e indipendenza di giudizio.



Il Bilancio sociale

Per gli enti di Terzo settore tenuti alla redazione ai sensi dell'art. 14 del CTS, il bilancio sociale dovrà contenere dettagliate informazioni come indicate dalle linee guida, suddivise in sezioni a seconda della dimensione dell'ente oggetto di analisi.

In caso di omissione di una o più sezioni l'ente è tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione.

In particolare dovrà essere indicato:

- la **metodologia** adottata per la redazione del bilancio (*i.e.* eventuali standard di rendicontazione e cambiamenti significativi di metodo di misurazione rispetto al periodo precedente di rendicontazione);
- informazioni generali sull'ente (*i.e.* denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, valori e finalità perseguite);
- forma giuridica e qualificazione in virtù del CTS, indirizzo della sede legale



Il Bilancio sociale

- altre sedi; aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite; oggetto sociale;
- sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati);
- persone che operano per l'ente: tipologie, consistenza, composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente con una retribuzione o a titolo di volontariato, contratto applicato ai dipendenti;
- obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate, sui beneficiari diretti ed indiretti, sugli output ;
- situazione economico-finanziaria;
- altre informazioni (indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di ogni tipo ambientale se rilevante ai fini delle attività)
- monitoraggio svolto da parte dell'Organo di controllo.



Il Bilancio sociale

Entro il 30 giugno gli enti iscritti al RUNTS provvedono a depositare il bilancio sociale. Tale scadenza è applicabile anche alle imprese sociali (Cfr. D.M. 4 luglio 2019, par. 7)

Le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile che, essendo tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale (Cfr. Nota Direttoriale del Ministero del lavoro n. 8452 del 24 giugno 2021).

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.



Il Bilancio sociale

L'art. 3, co. 1, del decreto recante le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS specifica che le sue disposizioni si applicano *"a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della [sua – n.d.r.] pubblicazione"*.

Gli ETS sono tenuti ad adottare le Linee guida con la pubblicazione dei bilanci sociali relativi all'esercizio 2020.

Sino a quel momento, le imprese sociali esistenti, già tenute a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo le indicazioni diffuse dal MISE (art. 2, co. 4, del decreto interministeriale 16 marzo 2018) erano comunque tenute a redigerlo secondo le previgenti linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.

Con riguardo alle imprese sociali neocostituite, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza e il consumatore del Ministero dello Sviluppo economico (con la circolare 2 gennaio 2019, n. 3711/C) ha chiarito che "l'omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da parte di imprese neocostituite non costituisce ostacolo all'acquisizione dello status e, per l'effetto, all'iscrizione delle medesime nella sezione speciale".



Gli adempimenti in ottica di trasparenza



Trasparenza in tema di 5 per mille

Per quanto riguarda la rendicontazione del contributo del 5 per mille, in base alla disciplina di cui al D.P.C.M. 23 luglio 2020:

1. Così come avveniva in passato, tutti gli enti beneficiari devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme un **apposito rendiconto**, unitamente ad una **relazione illustrativa** che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito secondo **canoni di trasparenza, chiarezza e specificità**.
2. In caso di contributo di importo pari o superiore a 20mila euro: **trasmettere** il rendiconto e la relazione all'Amministrazione competente. L'ente dovrà in ogni caso conservare per dieci anni i documenti redatti e sarà comunque tenuto alla trasmissione, a prescindere dall'importo, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione medesima. Laddove l'ente non dovesse provvedere a tale obbligo, potrà essere irrogata una **sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito** nel caso in cui non adempia all'invio della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta.



Trasparenza in tema di 5 per mille

3. In aggiunta, è previsto l'obbligo di pubblicare sul **sito web** l'ammontare degli importi percepiti e il relativo rendiconto, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all'Amministrazione erogatrice.

In base a quanto precisato dalle **linee guida per la rendicontazione**, l'obbligo di pubblicazione e invio della comunicazione sussiste per gli enti che abbiano percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.

Resta in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: le linee guida raccomandano tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

L'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web, entro 90 giorni dall'erogazione, gli elenchi dei beneficiari, con l'indicazione del relativo importo e il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario.



La Check list



La Check list che è stata predisposta per consentire ai professionisti delle singole realtà FISM di accompagnarle nel modo più corretto nelle scelte legate all'accesso alla Riforma del Terzo settore.

Si compone di differenti parti:

- ❖ Informazioni generali legati ai singoli enti affiliati a FISM;
- ❖ Informazioni sulle attività di educazione e istruzione e sulle altre attività di interesse generale svolte;
- ❖ Informazioni sulla *governance* dei singoli enti;
- ❖ Informazioni sulla rendicontazione e sull'inquadramento tributario
- ❖ Informazioni sui lavoratori e i volontari impiegate per lo svolgimento delle attività educative (o di altre attività di interesse generale)



La check list FISM – informazioni generali

a) In quale forma giuridica è costituito l'ente?

- ☐ Associazione
- ☐ Fondazione
- ☐ Scuola di emanazione di una Parrocchia
- ☐ Scuola di emanazione Fondazione canonica
- ☐ Fondazione ex Ipab
- ☐ Associazione ex Ipab
- ☐ Cooperativa
- ☐ Cooperativa sociale
- ☐ Altro

b) L'ente è dotato di personalità giuridica ai fini civili?

- ☐ Sì ☐ No

c) L'ente è dotato di altre tipologie di riconoscimenti (da parte, ad esempio, da Ministeri o altre amministrazioni pubbliche)?

- ☐ Sì (in tal caso specificare che tipo di riconoscimento)
- ☐ No

d) Quali attività vengono svolte? (non superare i 500 caratteri)

e) In che modo questa attività si coordinano con FISM? (non superare i 500 caratteri)

f) Quali di queste attività potrebbero rientrare nei settori di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017?

- ☐ interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e successive modificazioni e interventi e servizi e prestazioni di cui alla l. 104/2000, alla l. n. 112/2016 e successive modificazioni (art. 5, lett. a) dlgs. n. 117/2017);
- ☐ educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. n. 53/2003 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) dlgs. n. 117/2017)



La check list FISM – informazioni generali

g) L'ente potrebbe, svolgere, in prospettiva, altre attività riconducibili ai settori di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017?

Si, in caso affermato indicare quali (cfr. elenco allegato)

No

h) Vengono svolte attualmente (o potrebbero essere svolte in prospettiva) attività "diverse" di natura commerciale?

Si

No

i) Vengono svolte attività di raccolta fondi? Con quali iniziative e modalità? Se sì, viene effettuata una rendicontazione separata per le attività di raccolta fondi?

Si

No



La check list FISM – Informazioni attività

a) In relazione alle attività di interesse generale svolte, che tipo di contabilità viene tenuta? (non superare i 500 caratteri)

b) Vi sono beni strumentali destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale (immobili o altri beni destinati, in tutto o in parte, allo svolgimento dell'attività)?

Si (in tal caso specificare)

No

c) Come possono essere classificate le diverse tipologie di entrate relative all'attività di interesse generale (quote associative; corrispettivi ricevuti a fronte dell'erogazione di servizi; contributi da parte di amministrazioni pubbliche; erogazioni liberali, lasciti, donazioni, i contributi di natura non corrispettiva; raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze manifestazioni; raccolte fondi svolte con altre modalità; sponsorizzazioni)? (sul punto si rinvia alla compilazione del file Excel)

d) Le attività sono svolte in convenzione/accreditamento con amministrazioni pubbliche o in collaborazione con altri soggetti?

Si (in tal caso specificare)

No

e) Di che natura sono le entrate di fonte pubblica?

erogativa

corrispettiva

altro



La check list FISM – Informazioni governance

99

- a) Come è disciplinato l'ordinamento interno dell'ente?
 - ☐ Assemblea, Consiglio di amministrazione (o Direttivo), Presidente, organo di controllo
 - ☐ Consiglio di amministrazione (o Direttivo), Presidente, organo di controllo
 - ☐ altro (specificare)

- b) Con riferimento alle attività di interesse generale svolte (attività educative o altre attività di interesse generale), come sono disciplinati i poteri di rappresentanza e gestione?
 - ☐ vengono rilasciate procure ad hoc a singoli soggetti
 - ☐ il Presidente oltre ad avere la rappresentanza legale è l'unico ad operare sui conti
 - ☐ altro
- c) Vi sono limitazioni al potere di rappresentanza e gestione o controlli interni previsti dall'ordinamento confessionale? (Rispondere solo se si tratta di ente ecclesiastico)
 - ☐ Sì (specificare)
 - ☐ No
- d) Le informazioni di cui alle lettere b) e c) risultano attualmente iscritte presso il Registro delle Persone Giuridiche?
 - ☐ Sì ☐ No

- e) È stato nominato un organo di controllo (ad esempio: Collegio dei Revisori) per il superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 ?
 - ☐ Sì monocratico
 - ☐ Sì collegiale
 - ☐ No, perché non sono stati superati i limiti previsti



La check list FISM – Informazioni governance

100

- a) I componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.?
☐ Si ☐ No
- b) L'organo di controllo è incaricato della revisione legale dei conti?
☐ Si ☐ No
- c) La revisione legale dei conti è affidata ad una società/revisore esterno?
☐ Si ☐ No
- d) L'ente si è dotato di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001? È stato adottato un Codice Etico?
☐ Si ☐ No



La check list FISM – Informazioni rendicontazione

a) Quali schemi vengono utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio?

☐ Schemi di bilancio previsti dal DM del 5 marzo 2020

☐ Bilancio in IV direttiva

b) È stato mai redatto un bilancio sociale o effettuata una valutazione d'impatto sociale delle attività?

☐ Sì (specificare da quando)

☐ No

c) Qual è l'attuale inquadramento tributario dell'ente? (non superare 500 caratteri)

d) Quali sono i modelli dichiarativi presentati ai fini fiscali? (non superare 500 caratteri)

e) L'ente è dotato di Partita IVA?

☐ Sì ☐ No



a) Quanti sono i dipendenti occupati? (non superare i 500 caratteri)

b) Sono presenti collaborazioni di lavoro autonomo o altri rapporti di collaborazione?

☐ Sì (nel caso specificare le tipologie contrattuali)

☐ No

c) Sono impiegati volontari?

☐ Sì (in tal caso precisare il numero degli abituali e occasionali)

☐ No

d) Nel caso in cui siano presenti volontari, sono iscritti in apposito registro?

☐ Sì ☐ No

e) Quali sono i criteri adottati per l'erogazione di eventuali rimborsi spese?

☐ Rimborso analitico

☐ Rimborso a seguito di autodichiarazione

☐ Rimborso forfettario

☐ altro (specificare)



- a) Qual è il contratto collettivo di riferimento applicato ai lavoratori?

- b) Le retribuzioni e i compensi corrisposti ai lavoratori (subordinati o autonomi) sono superiori del 40% di quelli previsti, per le relative qualifiche, dal contratto collettivo di riferimento¹?
- ☐ Sì ☐ No
- c) Le differenze retributive tra lavoratori dipendenti sono superiori al rapporto uno a otto (da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda)?²
- ☐ Sì ☐ No



Grazie per la vostra attenzione

Avv. Gabriele Sepio



e-IUS

Sede Legale: Roma - Via dei Redentoristi 9

Sito Web: www.e-ius.it

E-mail: info@e-ius.it

Tel. 06 89131373